

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

Genova 16 aprile 2012

Ai Signori Clienti

Circolare n. 13/2012

OGGETTO: Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali

INDICE

1 Premessa	2
2 Soggetti obbligati	2
3 Oggetto della comunicazione	3
3.1 <i>Soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro</i>	3
3.1.1 Disciplina transitoria	4
3.1.2 Aumento dell’aliquota IVA massima al 21%	4
3.2 <i>Contratti da cui derivano corrispettivi periodici e contratti tra loro collegati</i>	4
3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo.....	5
3.2.2 Contratti con corrispettivo annuale non predeterminato.....	5
3.2.3 Contratti di durata con corrispettivi periodici che comprendono più annualità	5
3.2.4 Contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione in base ai SAL	5
3.2.5 Nozione di “collegamento tra più contratti”	6
3.2.6 Rapporto tra consorzio e imprese consorziate.....	6
3.2.7 Contratti di fornitura di servizi contabili e amministrativi.....	6
3.2.8 Rapporti continuativi tra imprese.....	6
3.3 <i>Operazioni escluse dalla comunicazione</i>	6
3.3.1 Contratti di compravendita di immobili	7
3.3.2 Contratti di locazione e noleggio	7



3.4	<i>Dati da indicare nella comunicazione</i>	8
3.4.1	Note di variazione.....	8
3.4.2	Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione	8
3.4.3	Autotrasportatori di beni per conto terzi	8
3.4.4	Contribuenti in contabilità separata	9
4	Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni	9
4.1	<i>Termini</i>	9
4.2	<i>Comunicazione sostitutiva</i>	9
5	Sanzioni	9

1 PREMESSA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con:

- il provv. 14.4.2011;
- la circ. 30.5.2011 n. 24;
- la circ. 21.6.2011 n. 28;
- il provv. 21.6.2011;
- il provv. 5.8.2011;
- il provv. 16.9.2011;
- il doc. 11.10.2011;
- il doc. 22.12.2011;
- il doc. 13.1.2012;
- la nota 6.3.2012;
- il comunicato stampa 5.4.2012.

Da ultimo, l'art. 2 del DL 2.3.2012 n. 16, in corso di conversione in legge, ha eliminato la soglia di 3.000,00 euro per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, confermando la soglia di 3.600,00 euro per quelle non soggette a fatturazione. Come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la novità ha effetto con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.1.2012, da trasmettere entro il 30.4.2013.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute.

2 SOGGETTI OBBLIGATI

Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Sono obbligati anche:

- i soggetti in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;



- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.

Amministrazioni Pubbliche e contribuenti minimi

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- le Amministrazioni Pubbliche, ossia lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico;
- i contribuenti minimi, salvo che – in corso d'anno – si verifichi una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale).

In particolare, devono essere comunicate:

- le operazioni imponibili;
- le operazioni non imponibili poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, nonché le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, anch'essi non imponibili;
- le operazioni esenti;
- le operazioni soggette al regime speciale del margine, limitatamente alla base imponibile;
- le operazioni soggette a *reverse charge*;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- l'autoconsumo e la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Fatture emesse da contribuenti minimi

L'obbligo di comunicazione compete al cessionario o committente che abbia ricevuto fatture emesse dai contribuenti minimi, benché questi ultimi siano esclusi dall'adempimento.

3.1 SOGLIE DI 3.000,00 E 3.600,00 EURO

Sono soggette all'obbligo di comunicazione:

- le operazioni con obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA;
- le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

Riguardo alle operazioni con obbligo di emissione della fattura, in caso di:

- fattura differita**, la soglia deve essere verificata rispetto all'importo del documento, che può rivestire anche carattere riepilogativo delle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario;
- fattura cointestata**, l'operazione deve essere comunicata per ciascun cointestatario, in distinti *record* di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata



con riferimento all'importo totale della fattura; se la quota-parte dell'importo relativo a ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, la modalità di pagamento da indicare nella comunicazione è quella di "importo frazionato";

fattura riportante uno sconto condizionato, la comunicazione va effettuata, se superiore alla soglia, per l'importo corrispondente alla somma incassata e, quindi, al netto della riduzione operata.

Il limite di 3.600,00 euro si applica anche alle:

operazioni con obbligo di emissione della fattura, se non è obbligatoria l'indicazione separata dell'imposta (es. agenzie di viaggio in regime speciale);

operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se quest'ultima viene emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

3.1.1 Disciplina transitoria

In via transitoria, **dall'1.1.2011 al 30.6.2011**, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

Dall'1.7.2011 al 31.12.2011, la comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:

di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, se soggette all'obbligo di fatturazione;

di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, se non soggette all'obbligo di fatturazione.

Comunicazione delle operazioni "sotto soglia"

Al fine di semplificare l'invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il relativo *software* consentendo di trasmettere anche le operazioni di importo inferiore alla soglia di 3.000,00 euro, ovvero di 3.600,00 euro se si tratta di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione. Viene, pertanto, lasciata al contribuente la libertà di decidere, in riferimento all'adempimento in scadenza il 30.4.2012, se inserire o meno nella comunicazione le operazioni di importo non superiore alla soglia.

3.1.2 Aumento dell'aliquota IVA massima al 21%

Sulla base dell'attuale disciplina, deve ritenersi che la soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, si applichi anche in seguito all'aumento dell'aliquota IVA massima dal 20% al 21%, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 17.9.2011.

3.2 CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI TRA LORO COLLEGATI

Per i contratti:

d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro;

tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.



Contratti conclusi verbalmente

La soglia deve essere verificata complessivamente anche per i contratti conclusi verbalmente, tenendo conto della pluralità di forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore o al medesimo cliente.

3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo

Per i suddetti contratti, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo, deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese o ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia.

Nello specifico, deve essere compilata un'unica riga del tracciato *record*; nel campo "data dell'operazione" va indicata:

- la data di registrazione dell'ultima operazione resa o ricevuta nell'anno di riferimento;
- ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell'operazione.

3.2.2 Contratti con corrispettivo annuale non predeterminato

Nei casi in cui il contratto non preveda un corrispettivo annuale, l'obbligo di comunicazione sussiste se il corrispettivo complessivamente fatturato nell'anno di riferimento è almeno pari a 3.000,00 euro.

A titolo esemplificativo, si richiamano:

- il contratto di agenzia, nel quale è stabilita la percentuale spettante all'agente per il procacciamento di affari, ma la liquidazione delle sue competenze viene effettuata solamente a posteriori, all'atto della conclusione dell'operazione;
- il contratto di assistenza periodica alle macchine fotocopiatrici, in cui il corrispettivo dovuto è determinato in funzione del numero delle copie eseguite. Pertanto, fatto salvo l'intervento di assistenza gratuito, il corrispettivo è fatturato periodicamente in base al numero delle fotocopie eseguite;
- i contratti di affidamento di servizi continuativi, quali ad esempio il trasporto di merci, in cui i corrispettivi sono variabili in funzione dei beni trasportati, o del numero di chilometri effettuati.

3.2.3 Contratti di durata con corrispettivi periodici che comprendono più annualità

Nel caso in cui la durata del contratto sia pluriennale, tenuto conto che, ai fini della comunicazione, occorre verificare se il corrispettivo annuo supera la soglia minima prevista, è necessario riportare il corrispettivo globale a ciascun anno.

3.2.4 Contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione in base ai SAL

Nel settore edile, è possibile che:

- il contratto abbia una durata che rientra nello stesso anno, nel qual caso, per l'obbligo di comunicazione, si deve avere riguardo al corrispettivo stabilito nel contratto. Se tale corrispettivo è almeno pari alla soglia prevista, nella comunicazione si deve indicare l'importo delle operazioni effettuate e registrate nell'anno solare, anche se inferiore alla soglia (indicando come modalità di pagamento "3");
- il contratto abbia una durata che ricade su due anni (es. da settembre 2011 ad aprile 2012), con previsione di un corrispettivo globale superiore alla soglia minima. In tale ipotesi, non è possibile individuare un corrispettivo riferito all'anno solare;



la fatturazione avvenga in base agli stati di avanzamento lavori (SAL), nel qual caso l'obbligo di comunicazione sussiste laddove l'importo dei SAL fatturati nell'anno solare superi la soglia minima prevista.

In relazione alle predette ipotesi, e più in particolare alle ultime due descritte, l'inclusione delle operazioni nella comunicazione deve essere effettuata, in mancanza della possibilità di individuare il corrispettivo dovuto per ciascun anno solare, se il corrispettivo pattuito per l'intero contratto di appalto supera la soglia minima prevista.

3.2.5 Nozione di “collegamento tra più contratti”

Il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti.

3.2.6 Rapporto tra consorzio e imprese consorziate

Nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate, le operazioni rese e ricevute, anche se inferiori alla soglia, vanno comunicate se il singolo contratto stipulato con il consorzio sia di valore almeno pari a 3.000,00 euro; ai fini della verifica della soglia, è invece irrilevante il valore dell'eventuale contratto originariamente stipulato dal consorzio con il committente.

3.2.7 Contratti di fornitura di servizi contabili e amministrativi

Nell'ambito della fornitura dei servizi contabili, fiscali ed amministrativi in genere, sovente le parti concludono accordi per la realizzazione di servizi diversi (tenuta contabilità, elaborazione cedolini paga, redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, ecc.), a fronte dei quali il corrispettivo dovuto viene addebitato periodicamente (es. mensilmente o trimestralmente).

Tale fattispecie è riconducibile all'ipotesi dei contratti collegati, per cui la comunicazione è obbligatoria se il corrispettivo complessivamente pattuito è almeno pari alla soglia di 3.000,00 euro.

3.2.8 Rapporti continuativi tra imprese

In presenza di rapporti di fornitura continuativa presso il medesimo fornitore, l'Agenzia delle Entrate, in un primo tempo, aveva chiarito che, al fine di verificare la soglia di 3.000,00 euro, si deve avere riguardo alla sommatoria dei corrispettivi dovuti per l'intero anno solare, in quanto si ricade nell'ipotesi dei contratti tra loro collegati.

Successivamente, è stato invece precisato che tale conclusione si riferisce alle sole fattispecie ivi indicate (documenti di acquisto riepilogativi emessi a fine mese, commesse od ordini da parte di imprese che lavorano conto terzi, ecc.). Sembra, pertanto, che:

in presenza di un contratto (scritto o verbale) che implichi il collegamento delle forniture effettuate nel corso dell'anno, la verifica della soglia minima deve essere effettuata tenendo conto dei corrispettivi dovuti per tutte le operazioni;

in caso contrario, le singole operazioni poste in essere devono considerarsi autonome tra di loro e, come tali, da comunicare se l'importo della singola prestazione supera la soglia minima.

3.3 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Dall'obbligo di comunicazione sono escluse:

le importazioni;

le esportazioni “dirette”, anche in triangolazione; l'esonero non è, invece, applicabile alla cessione interna dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie;



- le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia:
 - le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni;
 - le prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili;
- le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “operazioni con paradisi fiscali”);
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria; pertanto, l’esonero:
 - riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili, i contratti di *leasing* finanziario e operativo e quelli di locazione e noleggio di determinati beni mobili;
 - non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali – pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico – non sono monitorate dall’Anagrafe tributaria;
- le operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari; l’esonero non si applica se i suddetti operatori finanziari sono soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
- i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, se documentati da fattura;
- le ipotesi di esclusione dalla base imponibile, come le spese anticipate in nome e per conto di terzi;
- le operazioni per le quali si applica il regime IVA “monofase” (editoria, commercio di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, servizi di telefonia pubblica e servizi di vendita di documenti di viaggio per il trasporto pubblico di persone).

3.3.1 Contratti di compravendita di immobili

Le fatture di acconto e saldo emesse dall’impresa edile per gli immobili oggetto di successiva vendita sono escluse dall’obbligo di comunicazione.

Tuttavia, le fatture relative agli acconti registrate in un anno precedente rispetto a quello della registrazione della compravendita devono essere comunicate.

3.3.2 Contratti di locazione e noleggio

La comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di determinati beni mobili (nella specie, autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili) deve essere effettuata, entro il 30.6.2012, solo per le operazioni poste in essere dopo il 21.11.2011.

Per le operazioni effettuate anteriormente, invece, resta fermo l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sulla base del provv. 22.12.2010.

La comunicazione all’Anagrafe tributaria dei contratti di locazione e noleggio è obbligatoria anche se tali attività sono svolte in via marginale rispetto ad altra attività (es. officina di autoriparazione che noleggia ai propri clienti le autovetture sostitutive).

Nella categoria residuale degli “altri veicoli” sono compresi tutti i beni mobili registrati, con esclusione dei veicoli da lavoro che abbiano subito modificazioni tali da non risultare più adatti alla circolazione stradale o alla navigazione aerea o marittima.

L’attività di noleggio di autovetture con conducente ha per oggetto un servizio di trasporto di persone; tale attività, non rientrando nello schema negoziale proprio dei contratti di noleggio, resta



pertanto esclusa dall'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria e, di conseguenza, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Obblighi di comunicazione in capo agli utilizzatori

Anche se i contratti di *leasing* finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio devono essere comunicati all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti concedenti, gli utilizzatori sono comunque obbligati a comunicare i relativi dati all'Agenzia delle Entrate, se di importo almeno pari alla soglia.

3.4 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

la data dell'operazione, ossia:

la data di registrazione dell'operazione;

ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell'operazione;

l'anno di riferimento;

la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;

per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:

se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;

i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

3.4.1 Note di variazione

Riguardo ai dati da indicare nella comunicazione, necessari per individuare le operazioni poste in essere, occorre tenere conto anche delle note di variazione, in aumento o in diminuzione, dell'imponibile e/o dell'imposta.

In particolare, le note di credito o di debito emesse:

nello stesso anno di registrazione della fattura originaria o nell'anno successivo, ma anteriormente al termine di presentazione della comunicazione relativa all'anno di registrazione della fattura originaria, riducono o aumentano l'importo dell'operazione;

successivamente al termine di presentazione della comunicazione relativa all'anno di registrazione della fattura originaria, vanno comunicate per il solo importo della variazione.

3.4.2 Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione

Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il cessionario/committente deve fornire al cedente/prestatore il codice fiscale anche nell'ipotesi in cui sia emessa la fattura, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

3.4.3 Autotrasportatori di beni per conto terzi



Per le operazioni poste in essere dagli autotrasportatori di beni per conto terzi iscritti nell'apposito albo, per le quali è possibile registrare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto rispetto al momento della loro registrazione.

3.4.4 Contribuenti in contabilità separata

Per i contribuenti in contabilità separata, gli acquisti di beni utilizzati nell'ambito di entrambe le attività devono essere comunicati se l'ammontare del costo, anche se separatamente imputato alle due attività, risulta almeno pari alla soglia di 3.000,00 euro.

4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica:
direttamente, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline;
oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti).

4.1 TERMINI

La comunicazione telematica deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto, entro il **30.4.2012**, vanno comunicate:

- le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell'IVA, rese e ricevute nell'anno 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emettere la fattura;
- le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell'IVA, rese e ricevute dall'1.7.2011 al 31.12.2011, per le quali non è previsto l'obbligo di emettere la fattura.

4.2 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile, senza applicazione di sanzioni, inviare una comunicazione sostitutiva per correggere eventuali errori e/o omissioni.

Tale possibilità non presuppone più il previo annullamento della comunicazione originaria. L'annullamento, infatti, resta tuttora previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2010 (punto 4.4), in quanto non soppresso dal provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2011; quest'ultimo, tuttavia, nel sostituire integralmente le specifiche tecniche da utilizzare per l'invio delle comunicazioni, non richiede più – ai fini della trasmissione della comunicazione sostitutiva – l'annullamento dei dati in precedenza trasmessi.

Ravvedimento operoso

Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ravvedimento operoso.

5 SANZIONI

L'omessa comunicazione telematica, così come la comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

Il suddetto regime sanzionatorio non si applica nel caso in cui la comunicazione includa anche le operazioni di importo inferiore alla soglia di 3.000,00 euro, ovvero di 3.600,00 euro se si tratta di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione. Come anticipato, il *software* per l'invio delle



comunicazioni è stato modificato in modo da lasciare al contribuente la libertà di decidere, con riferimento all'adempimento in scadenza il 30.4.2012, se inserire o meno nella comunicazione le operazioni di importo non superiore alla soglia.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2011.

Distinti saluti

Studio Rovidà

Studio Cidda Grondona